

Seguito della discussione del disegno di legge per il ricupero delle spese di giustizia penale.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Disposizioni per garantire il ricupero delle spese di giustizia penale.

Essendo nella seduta di ieri stata chiusa la discussione generale, procediamo ora alla discussione degli articoli.

L'articolo primo del progetto della Commissione, accettato dal Governo come base di discussione, è in questi termini:

« L'ipoteca legale permessa dall'articolo 1969 del Codice civile anche in seguito a mandato di cattura è pure concessa:

1° nei casi, nei quali il giudice non possa che rilasciare mandati di comparizione, e sia stata fatta la citazione diretta o l'ordinanza d'invio al giudizio;

2° nei casi d'arresto nella flagranza del reato e sia stata ordinata la traduzione o la citazione dell'imputato al giudizio, o quando sia stato legittimato l'arresto. »

Nocito, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Nocito, relatore. La Commissione, d'accordo col ministro, nel paragrafo primo sopprime, per maggior chiarezza e per evitare ogni equivoco, le parole « la citazione diretta. » Rimarrà quindi... « e sia stata fatta l'ordinanza d'invio al giudizio. »

Presidente. A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

« L'ipoteca legale permessa dall'art. 1969 del Codice civile anche in seguito a mandato di cattura è pure concessa nei casi nei quali il giudice non possa che rilasciare mandato di comparizione, semprechè sia stata pronunciata ordinanza o sentenza di rinvio a giudizio, ovvero sia stata pronunciata sentenza di condanna, quantunque non passata in giudicato.

« Cuccia. »

« L'ipoteca legale permessa dall'art. 1969 del Codice civile anche in seguito a mandato di cattura è pure concessa:

1° nei casi nei quali il giudice non possa che rilasciare mandato di comparizione purchè sia seguito dall'ordinanza di rinvio.

2° Come nel disegno della Commissione. »

« Santini, Semmola. »

« L'ipoteca legale permessa dall'articolo 1969 del Codice civile è concessa nei casi:

1° di sentenze penali di condanna;

2° di arresto dell'imputato, legittimato ne' modi di legge;

3° di ordinanze di rinvio a giudizio o d'invio degli atti al Procuratore Generale per il giudizio di accusa.

« Spirito. »

L'onorevole Santini ha facoltà di parlare.

Santini. Se io posso esser soddisfatto che la Commissione, accogliendo il mio emendamento, abbia soppresso il richiamo della « citazione diretta, » debbo nondimeno parlare perchè in via principale e logicamente, in seguito al discorso di ieri, sostengo che questo disegno di legge sarà assolutamente inefficace.

Il ministro, nella sua relazione, sosteneva l'inefficacia della disposizione dello articolo 1969 del Codice civile, inquantochè dubitava che il Pubblico Ministero non avesse usato troppa diligenza nell'assumere l'iscrizione ipotecaria in seguito a mandato di cattura. Diverse sono le ragioni per cui il ricupero delle spese non avviene in fatto, e non voglio ripetere quanto dissi ieri, in base a dati statistici che nessuno può assolutamente impugnare. Quello che importa di stabilire si è che, anche non iscrivendo l'ipoteca, il Pubblico Ministero poteva impedire il passaggio della proprietà da parte dell'imputato; perchè, mentre l'imputato è in carcere, il Pubblico Ministero può impedire il colloquio col notaio onde il giudicabile possa fare un istrumento; quindi ha il mezzo di rendere efficace la disposizione per quanto riguarda i giudicabili sottoposti ad arresto, anche senza assumere subito l'ipoteca o provvedendo all'iscrizione prima che il giudicabile devenga ad atti legali di traslazione della sua proprietà. Se, come affermò ieri l'onorevole guardasigilli, l'articolo 1° non è che lo sviluppo dell'articolo 1969 del Codice civile, e se quell'articolo è rimasto senza effetto, come è detto chiaramente nella relazione ministeriale, questo sviluppo rimarrà ugualmente inefficace, come vi ho dimostrato.

E invero l'assunzione dell'ipoteca, in seguito a mandato di cattura, può riuscire più efficace pur lasciando sussistere la difficoltà della ricerca dei beni del giudicabile; ma se intendete valervi del mandato di comparizione, dovete pensare che il cittadino interessato ha